

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE

AVV. ALFONSO MARRA

GIURISTA LINGUISTA

ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA TEDESCA DELL'ISTITUTO GOETHE DI NAPOLI

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE HSK DI PECHINO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA GRECA DI ATENE

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA FRANCESE

DELL'ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

IDONEO ALL' ESAME DI COMPETENZA LINGUISTICA OLANDESE "CNAVIT – PTIT"

CORSISTA ALL' ESAME DI FRANCESE GIURIDICO PROFESSIONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PARIGI

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA SPAGNOLA DELL' ISTITUTO CERVANTES DI NAPOLI

MASTER IN CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

CORSISTA DI TEDESCO GIURIDICO PRESSO L' HOCHSCHULE DI BREMEN

CORSISTA ALL' ESAME DI FRANCESE GIURIDICO ALL' ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

PERFEZIONATO IN DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA APPLICATO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

SPECIALISTA IN DIRITTO CIVILE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

SPECIALIZZATO IN PROFESSIONI LEGALI PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

CORSISTA DI FRANCESE GIURIDICO ALL'ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

INTERPRETE E TRADUTTORE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E PERITO IN MATERIA PENALE IN QUALITA' DI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE** PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE**

PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI

ASSISTENZA LEGALE ANCHE IN LINGUA TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE,

OLANDESE, SPAGNOLA

VIA E. NICOLARDI 52

80131 NAPOLI

VIA DEGLI ARANCI 37/4

80067 SORRENTO

TEL: 081 807 39 75 – 081 743 32 51

FAX : 081 878 57 65

CELL: **335 69 48 594**

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): alfonsomarra@avvocatinapoli.legalmail.it

E - MAIL : avvalfonsomarra@yahoo.it

SITO INTERNET: www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it

**La nuova Legge Pinto: indennizzo per l'equa riparazione dei danni
da violazione del termine ragionevole del processo ex lege 89/2001**

(cioè quando i processi durano troppo tempo),

**come novellata dalla Legge n. 208/2015, anche se il giudizio
si chiude in primo ed unico grado e supera la durata di tre anni,
alla luce della recentissima sentenza della
S.C. di Cassazione n. 47 del 05/01/2016,
del recentissimo decreto della Corte di Appello di Napoli
del 24/02/2016, della sentenza della S.C. di Cassazione n. 23745
del 06/11/2014 e della sentenza della S.C. di Cassazione
n. 18839 del 03/09/2015**

Si ricorda che la S.C. di Cassazione con la sentenza 06/11/2014 n. 23745 ha stabilito:

<< che l'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, introdotto dall'art. 55, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, prevede che «[s]i considera rispettato il termine ragionevole [...] se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità»; che in questo senso la norma recepisce i parametri di durata fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo ed applicati dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. I, 5 dicembre 2011, n. 25955; Sez. VI-1, 7 settembre 2012, n. 15041);

che alla previsione contenuta nel comma 2-bis fa seguito il comma 2-ter, ai sensi del quale «[s]i considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni»; che quest'ultima disposizione va interpretata in continuità con il comma che la precede: essa - nel mantenere fermi i limiti di durata ragionevole fissati nel comma 2-bis - lungi dall'allungare a sei anni il periodo di definizione di un processo che si sia esaurito in un unico grado di giudizio, detta una norma di chiusura, introducendo (anche qui, in linea con i risultati dell'elaborazione giurisprudenziale: Sez. I, 13 aprile 2006, n. 8717;

Sez. I, 4 luglio 2011, n. 14534) una valutazione sintetica e complessiva del processo che si sia articolato in tre gradi di giudizio, consentendo così di escludere la configurabilità del superamento del termine di durata ragionevole tutte le volte in cui la durata dell'intero giudizio, nei suoi tre gradi, sia contenuta nel parametro complessivo di sei anni, e di trascurare, al contempo, il superamento registrato in un grado quando questo sia stato compensato da un iter più celere rispetto allo standard nel grado precedente o successivo;

che la diversa interpretazione offerta dai giudici del merito finisce con porsi in contrasto, oltre che con la lettera della disposizione nel suo complesso, con i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo >>. Quindi ai sensi degli artt. 2, commi 2-bis e 2-ter della legge n. 89/2001, art. 6, par. I, della CEDU, art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, artt. 111 e 117 Cost. ed art. 6 del Trattato di Lisbona, **la durata del processo civile di primo (ed unico) grado, iscritto a ruolo ad Ottobre 2010 e definito dopo 4 anni e più di 6 mesi dal suo inizio, è abnorme ed irragionevole.**

Il ricorrente, pertanto, ha diritto ad ottenere l'equa riparazione dei danni subiti, in quanto **la durata del suddetto processo non trova giustificazione né nella complessità della vertenza né nella condotta delle parti.**

La S.C. Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 08/04/2014 n. 9250 ha rafforzato nel nostro ordinamento un principio: il magistrato deve osservare il termine per il deposito della sentenza e non si possono accampare scuse quando il ritardo supera del triplo i termini di legge.

Esistono termini ben precisi non solo per gli avvocati (che devono depositare i propri scritti difensivi), ma anche per i magistrati che debbono depositare le sentenze a conclusione dei giudizi.

Nella pratica però i termini per i magistrati sono spesso disattesi, trattandosi di termini "ordinatori", ossia termini la cui inosservanza non produce decadenze.

*Tuttavia, il fatto che un termine non produca decadenze non vuol dire che non lo si debba rispettare. La Corte di Cassazione quindi avverte: il magistrato che deposita con ritardo una sentenza può essere sanzionato sotto il profilo disciplinare. La sanzione sarà giustificata laddove si verifichi un notevole ritardo nel deposito della sentenza (superiore al triplo di ciò che prevede la legge). Va ricordato che ai sensi dell'art. 275 c.p.c., la sentenza deve essere depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui all'articolo 190 dello stesso codice (in altri termini da quando gli avvocati hanno concluso le loro difese). **Questo termine è ridotto a 30 giorni per i giudizi davanti al Giudice Monocratico (come nel caso de quo)** ed a quindici giorni per quelli davanti al Giudice di Pace.*

Nella parte motiva della predetta sentenza n. 9250/2014, la Cassazione ricorda che: << non è consentito al giudice civile, quand'anche

particolarmente oberato da carichi di lavoro, effettuare la scelta di assumere in decisione un numero di cause eccedente la possibilità far fronte ai relativi depositi entro termini ragionevoli, anziché graduarne opportunamente le discussioni (tra le altre e più recenti v. nn. 26550/2013, 69/2014) >>.

Il giudizio è stato deciso prima dell'entrata in vigore della nuova formulazione della Legge 89/2001, introdotta dalla Legge n. 208/2015, in particolare degli artt. 1 bis, 1 ter, 2, 2 bis .

Conseguentemente, i cd. "rimedi preventivi" di cui all'art. 1 ter, richiamati dall'art. 2 Legge 89/2001 nuova formulazione, non sono applicabili al caso de quo.

Recita, infatti, testualmente l'art. 6 comma 2-bis Legge 89/2001 nuova formulazione:

<< 2-bis. Nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all'articolo 2, comma 2-bis, e in quelli assunti in decisione alla stessa data non si applica il comma 1 dell'articolo 2 >>.

Orbene, vi è una responsabilità di tipo oggettivo del Ministero resistente, il quale ha violato il termine ragionevole di durata del procedimento.

Per attribuire tale forma di responsabilità al Ministero, non occorre provarne la colpa ex art. 2043 c.c., ma è sufficiente provare il dato oggettivo del tempo in eccesso trascorso dall'inizio del procedimento.

Come, giustamente, ha stabilito la S.C. di Cassazione con la recentissima sentenza 03/09/2015 n. 18839, (sconfessando completamente quanto sostenuto dalla Corte di Appello di Genova), testualmente:

<< Nell'affermare che sia comunque ragionevole una durata di sei anni per ogni processo, indipendentemente dal fatto che questo abbia richiesto, fino alla sua definizione, uno o più gradi di giudizio, la Corte distrettuale ha fornito un'inammissibile interpretazione abrogante del(la anzi detta prima parte del) comma 2-bis cit. È di evidenza solare che se il significato del comma 2-ter cit. fosse quello propugnato dalla Corte genovese, sarebbe del tutto inutile la previsione dei termini massimi di durata che il comma 2-bis dettaglia per ogni grado o fase del giudizio. Per contro, è altrettanto chiaro che il comma 2-ter costituisce norma di chiusura che implica una valutazione complessiva del giudizio articolato nei tre gradi, e non opera, perciò, con riguardo ai processi che si esauriscono in unico grado (Cass. n. 23745/14) >>.

Infatti, come già detto, la S.C. di Cassazione con la predetta sentenza n. 23745/2014 in merito al comma 2-ter ha precisato:

<< quest'ultima disposizione va interpretata in continuità con il comma che la precede: essa - nel mantenere fermi i limiti di durata ragionevole fissati nel comma 2-bis - lungi dall'allungare a sei anni il periodo di definizione di un processo che si sia esaurito in un unico grado di giudizio, detta una norma di chiusura, introducendo (anche qui, in linea con i risultati dell'elaborazione giurisprudenziale: Sez. I, 13 aprile 2006, n. 8717; Sez. I, 4 luglio 2011, n. 14534) una valutazione sintetica e complessiva del processo che si sia

articolato in tre gradi di giudizio, consentendo così di escludere la configurabilità del superamento del termine di durata ragionevole tutte le volte in cui la durata dell'intero giudizio, nei suoi tre gradi, sia contenuta nel parametro complessivo di sei anni, e di trascurare, al contempo, il superamento registrato in un grado quando questo sia stato compensato da un iter più celere rispetto allo standard nel grado precedente o successivo >>.

Del resto, tali pronunce della S.C. di Cassazione, oltreché corrette, si profilano di notevole importanza. In particolare, la tesi propugnata dalla Corte di appello di Genova e sconfessata dalla predetta Cass. 18839/2015, avrebbe comportato in moltissimi casi, illegittimamente, l'esclusione dell'indennizzo per l'irragionevole durata dei processi.

Infatti, allo stato attuale, con l'introduzione dei filtri in appello ed in Cassazione, nonché con i notevoli aumenti degli importi del contributo unificato in sede di proposizione delle impugnazioni e comunque con i sempre maggiori costi della Giustizia, molti giudizi si chiudono in primo ed unico grado e, salvo casi limite, è difficile che il primo grado superi la durata di 6 anni.

Si ricorda, come recentissima Giurisprudenza, il decreto del 24/02/2016 della Corte di Appello di Napoli, di accoglimento di ricorso per l'equa riparazione dei danni da violazione del termine ragionevole del processo ex lege 89/2001 (come novellata dalla Legge n. 208/2015), afferente a

procedimento, sempre deciso in primo (ed unico) grado.

Con tale provvedimento è stata liquidata a parte ricorrente la somma di euro 800 per ogni anno di ritardo.

Come ha giustamente stabilito la S.C. di Cassazione con la recentissima sentenza 05/01/2016 n. 47 (che richiama pienamente anche i precedenti della Suprema Corte stessa):

<< E' orientamento, consolidatosi dopo gli arresti delle Sezioni Unite di questa Corte, quello secondo il quale il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di modo che va ritenuto sussistente, senza bisogno di specifica prova (diretta o presuntiva), in ragione dell'obiettivo riscontro di detta violazione, sempre che non ricorrano circostanze particolari che ne evidenzino l'assenza nel caso concreto (Cass. S.U. n. 1338 e n. 1339 del 2004; successivamente, per tutte, Cass. n. 6898 del 2008; n. 23844 del 2007). Il diritto all'equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, e dalla consistenza economica o dall'importanza sociale della vicenda, salvo che l'esito del processo presupposto non abbia un riflesso sull'identificazione, o sulla misura, del pregiudizio sofferto dalla parte, in conseguenza dell'eccessiva durata della causa, come quando il soccombente abbia promosso

una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire l'irragionevole durata di esso, o comunque quando risulti la piena consapevolezza dell'infondatezza delle proprie istanze o della loro inammissibilità, e, di tutte queste situazioni, comportanti abuso del processo e, perciò, costituenti altrettante deroghe alla regola della risarcibilità della sua irragionevole durata, deve dare prova la parte che le eccepisce per negare la sussistenza dell'indicato danno (Cass. n. 7139 del 2006; n. 21088 del 2005; n. 19204 del 2005) >>.

A prescindere dalle esigenze dei rinvii di causa, basti rilevare che l'art. 175 c.p.c. impone al Giudice istruttore di esercitare tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento, e l'art. 81 disp. att. c.p.c. stabilisce che i rinvii da una udienza all'altra non dovrebbero superare i 15 giorni, a meno che non vi siano "speciali circostanze, delle quali dovrà farsi menzione nel provvedimento".

L'obbligo assunto a livello internazionale dalla Repubblica Italiana con la sottoscrizione e la ratifica della CEDU impegna lo Stato unitariamente considerato in tutti i suoi poteri ed in tutte le sue articolazioni strutturali, sicché tutti devono, nei limiti delle loro attribuzioni, concorrere all'adempimento di tale obbligo (Sent. CEDU 26/10/88, Martins Moreira c/ Portogallo), con la conseguenza che lo Stato risponde non solo per il comportamento negligente degli organi giudiziari, ma più in genere per il fatto di non aver provveduto ad organizzare il proprio sistema giudiziario in modo da consentirgli di soddisfare con ragionevole velocità la domanda di giustizia (Sent. CEDU 10/12/92, Boddeart c/ Belgio).

Ex art. 3 Legge n. 89/2001 (come novellato dalla Legge n. 208/2015), la competenza per territorio deve essere determinata con riguardo al Giudice di merito dinanzi al quale il procedimento è iniziato.

Molto importante è il termine di proponibilità del ricorso: ai sensi dell'art. 4 Legge n. 89/2001, la domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.

Il danno morale indubbiamente sussiste, poiché non vi è dubbio che la lunga attesa della definizione di un giudizio di immediata evidenza ma durato tanto tempo ha determinato nell'interessato stanchezza, sfiducia nella Giustizia e, più in generale, nelle Istituzioni, senso di impotenza e quindi in definitiva uno stato d'animo negativo, che è suscettibile di ristoro in termini di danno morale.

È indubbio che la lunga attesa della definizione di un qualsiasi giudizio determini nel cittadino stanchezza, sfiducia nella giustizia e più in genere nelle istituzioni, senso di impotenza e, quindi, in definitiva uno stato d'animo negativo suscettibile di ristoro in termini di danno morale ai sensi del disposto di cui all'art. 2 comma 1 della l. n. 89 del 2001, da liquidarsi in via equitativa (Corte di Appello Napoli, 13 dicembre 2001).

In buona sostanza, *una volta accertata la violazione, la prova del relativo pregiudizio deve, di regola, considerarsi "in re ipsa", nel senso che detta violazione comporta nella normalità dei casi anche*

la prova che essa ha prodotto conseguenze non patrimoniali in danno della parte processuale (Cass. 16/2/2005 n. 3118).

Tanto anche perché l'equa riparazione riconosciuta dalla legge 89/2001 è un diritto non al risarcimento del danno, ma un indennizzo: di conseguenza, rimane irrilevante ogni eventuale riferimento all'elemento soggettivo della responsabilità (Cass. Sez. Un. 27/11/2003-26/01/2004 n. 1339).

Inoltre, ai fini del riconoscimento del diritto all'equa riparazione, il ricorrente non deve provare il danno morale, trattandosi di conseguenze che normalmente si verificano secondo l'id quod plerumque accidit (Cass. 29/03-11/05/2004 n. 8896): *una volta accertata la sussistenza della violazione del termine di ragionevole durata del processo, la parte che assume di aver subito un danno non patrimoniale in conseguenza della eccessiva durata del processo, non è tenuta a fornire specifica prova dello stesso, atteso che, **secondo la CEDU, il danno non patrimoniale (da identificarsi col patema d'animo, con l'ansia, con la sofferenza morale causate dall'esorbitante attesa della decisione), a differenza del danno patrimoniale, si verifica normalmente, e cioè di regola per effetto della violazione della durata ragionevole del processo, per cui deve ritenersi presente secondo l'id quod plerumque accidit senza bisogno di alcun sostegno probatorio (Cass. 12/08/2005 n. 16885).***

In definitiva, il riconoscimento del processo come causa di ansia, di stress e di dispendio di tempo ed energie suscettibile di dar luogo al risarcimento delle parti che lo abbiano irragionevolmente subito è da

ritenere principio d'ordine costituzionale immediatamente precettivo (in questo senso Cass. Sez. Un. 23/12/2005 n. 28507).

L'art. 2 comma 1 legge 89/2001 (come novellata dalla Legge n. 208/2015) recita testualmente:

<< 1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata puo' essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo >>.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con le sentenze nn. 1338, 1339, 1340 e 1341 del 26 gennaio 2004, ha stabilito che i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, anche se questi può discostarsi in misura ragionevole dalle liquidazioni effettuate a Strasburgo in casi simili: *“la liquidazione del danno non patrimoniale effettuata dalla Corte d'appello a norma dell'art. 2 della legge n. 89/2001, pur conservando la sua natura equitativa, è tenuta a muoversi entro un ambito che è definito dal diritto, perché deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo, da cui è consentito discostarsi purché in misura ragionevole”* (in questo senso anche Cass. 20235/2004).

Si ricordano, in tema di quantificazione per l'equa riparazione, quanto deciso dalle sentenze S.C. di Cassazione n. 16086/2009 e n. 21840/2009, alla luce delle quali è da liquidarsi una somma pari ad

almeno euro 750,00 per ognuno dei primi tre anni di ritardo ed euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni.

Tale quantificazione, almeno per ognuno dei primi tre anni di ritardo, è compatibile finanche con l'art. 2 bis Legge n. 89/2001 come novellata dalla Legge n. 208/2015.

Dunque è possibile chiedere alla Corte di Appello di:

1) accertare e dichiarare la violazione, da parte del Ministero della Giustizia convenuto, degli artt. 2, commi 2-bis e 2-ter della legge n. 89/2001, art. 6, par. I, della CEDU, art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, artt. 111 e 117 Cost. ed art. 6 del Trattato di Lisbona e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere un indennizzo a titolo di equa riparazione dei danni non patrimoniali secondo quanto stabilito dall'art. 2-bis della Legge n. 89/2001;

2) per l'effetto, condannare il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla ricorrente, nella misura di euro 800 per ciascun anno che eccede il termine ragionevole di durata del processo;

3) condannare il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento degli onorari e delle spese del giudizio.

L'art. 3 comma 3 Legge 89/2001, inoltre, recita testualmente:

<< Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti:

- a) l'atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata;
- b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice;
- c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili. >>

www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it